

FAQ PROCEDURA NEGOZIALE
LINEA D'INTERVENTO 1.1 B PAR FAS 2007-2013

La Regione Toscana, con l' "Avviso pubblico per manifestazione d'interesse per il sostegno a progetti strategici di ricerca industriale e sviluppo sperimentale delle imprese toscane in materia di ICT e meccanica avanzata", intende promuovere la ricerca, lo sviluppo, l'innovazione e la società della conoscenza all'interno del territorio regionale.

L'Avviso - approvato con Decreto n. 3064 del 16 giugno 2010 (pubblicato sul B.U.R.T. parte III n. 26 del 30 giugno 2010) modificato e integrato con Decreto Dirigenziale n. 3375 del 6 luglio 2010 (pubblicato su Supplemento al B.U.R.T. n. 29 del 21 luglio 2010) - si inserisce all'interno del Programma Attuativo Regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate 2007-2013 (di seguito PAR del FAS) - P.I.R. 1.1, sottoprogetto 1.1.B, Linea di azione 1.1.

I progetti da finanziare con il presente avviso saranno individuati mediante procedura negoziale ad evidenza pubblica.

La Regione Toscana intende, infatti, procedere alla raccolta di "Manifestazioni d'interesse" per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di grandi dimensioni realizzati da imprese, singolarmente o in forma aggregata e da organismi di ricerca.

Secondo il dettato dell'articolo 15 dell'Avviso, la manifestazione di interesse deve essere redatta esclusivamente in modalità on-line sul sito Internet di Sviluppo Toscana <https://sviluppo.toscana.it/p.strategici> e dovrà essere trasmessa per via telematica dalle ore 9.00 del giorno 30 giugno 2010 alle ore 17.00 del 30 settembre 2010.

RISORSE DISPONIBILI

D. Quali sono le risorse disponibili per l'annualità 2010?

R. Secondo il dettato dell'articolo 4 dell'Avviso, le risorse disponibili per l'annualità 2010 ammontano a € 8.423.683,89.

AREE TEMATICHE E DESTINATARI DELL'AVVISO

D. A quali Aree tematiche è aperto l'Avviso

R. Secondo il dettato dell'articolo 2 dell'Avviso "in base all'atto di indirizzo della Giunta Regionale di cui alla delibera n. 601 del 14.06.2010 l'avviso riguarda 2 macro aree tematiche che costituiscono altrettanti ambiti applicativi su cui le imprese sono chiamate a presentare i propri progetti:

-Area ICT e telecomunicazioni

Nell'area ICT e telecomunicazioni verrà data priorità ai progetti che riguardano:

- ☐ sistemi, componenti e soluzioni di reti ottiche di accesso e di trasporto basate su tecnologie fotoniche ed elettroniche di futura generazione.
- ☐ sistemi di segnalamento per i settori del trasporto ferroviario e metropolitano.

-Area Meccanica avanzata, Robotica, Meccatronica

Nell'area meccanica avanzata, robotica e meccatronica verrà data priorità ai progetti che riguardano:

- ☐ nuove tecnologie, strumenti e apparecchiature per la diagnosi, la cura e la chirurgia

D. Quali sono i soggetti destinatari dell'Avviso?

R. Secondo il disposto dell'articolo 5 dell'Avviso per la manifestazione di interesse sono ammessi a partecipare imprese (successivo punto 1) e Organismi di Ricerca (successivo punto 2)

1. Imprese

- PMI, anche in raggruppamento nelle forme di cui al paragrafo 3 del presente avviso ("aggregazione tra imprese");
- grandi imprese, anche in raggruppamento con le PMI

ubicate in tutto il territorio regionale e regolarmente iscritte presso la CCIAA, che esercitano un'attività economica, identificata come prevalente, per l'unità locale che realizza il progetto, di cui alla "Classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2007", nelle seguenti sezioni:

-Sezione C (Attività manifatturiere)

Sono escluse le imprese in difficoltà, così come definite dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione (Comunicazione 2004/C 244/02).

2. Organismi di ricerca

Gli organismi di ricerca vengono definiti dettagliatamente all'articolo 3 dell'Avviso di cui al Decreto Dirigenziale n. 3375 del 6 luglio 2010.

D. Tutti i soggetti, imprese e organismi di ricerca, devono avere sede legale o operativa nel territorio della Regione Toscana?

R. Sì, sia le imprese che gli organismi di ricerca partner del progetto devono avere sede legale o operativa nel territorio toscano.

D. Quale è la relazione tra Codici ATECO e Aree tematiche previste dall'Avviso?

R. Possono presentare domanda esclusivamente le imprese in possesso di un Codice ATECO corrispondente ai Codici ATECO 2007 indicati all'interno dei paragrafi 5 dell'Avviso.

Saranno ammessi esclusivamente progetti che facciano riferimento alle Aree tematiche previste dall'Avviso.

D. Cosa si intende per PMI?

R. Per comprendere la definizione di PMI, è necessario fare riferimento alla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 (2003/361/CE) pubblicata nella G.U.U.E. L.124 del 20 maggio 2003 e sue successive modifiche, recepita dal Decreto M.A.P. del 18 aprile 2005 pubblicato in G.U. n. 238/2005 (vd. Articolo 3 dell'Avviso)

D. Le microimprese possono partecipare all'Avviso?

R. La categoria delle microimprese, secondo il dettato della Raccomandazione della Commissione 2006/C 323/01, recepita dal Decreto M.A.P. del 18 aprile 2005, è ricompresa nella definizione di PMI, unitamente alla categoria delle piccole imprese e delle medie imprese (vd. Articolo 3 dell'Avviso).

D. Cosa si intende per "Grandi Imprese"?

R. Per Grandi imprese si intendono le imprese che non rientrano nella definizione di piccole e medie imprese ai sensi della Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 (2003/361/CE) pubblicata nella G.U.U.E. L.124 del 20 maggio 2003 e sue successive modifiche, recepita dal Decreto M.A.P. del 18 aprile 2005 (G.U. n. 238/2005).

D. Le imprese possono presentare domanda per tale Avviso anche singolarmente?

R. Le imprese ammesse a partecipare all'Avviso, siano esse PMI o grandi imprese, possono presentare domanda di aiuto sia singolarmente, che in forma aggregata.

D. Quale forma giuridica deve avere un'impresa per poter presentare domanda?

R. Possono presentare domanda le imprese regolarmente costituite nelle forme giuridiche previste dall'ordinamento italiano, anche di consorzio, società consortile e in forma cooperativa.

D. Al momento della presentazione della Domanda di aiuto, l'impresa deve essersi già costituita?

R. Sì, al momento della presentazione della Domanda di aiuto l'impresa di nuova costituzione deve risultare già "costituita", ossia iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio.

Con l'iscrizione al Registro Imprese, infatti, vengono denunciati dall'impresa anche dati economici, quali l'attività svolta, vale a dire il Codice ATECO che verrà valutato ai fini dell'ammissibilità della Domanda per ciascuna impresa richiedente.

D. Possono accedere al presente Avviso le imprese artigiane?

R. Sì, possono sicuramente accedere anche le imprese artigiane, purché in possesso di un codice di attività ammissibile ai sensi dell'articolo 5 dell'Avviso.

D. Un'impresa partecipata da Enti pubblici può partecipare all'Avviso?

R. Per ciò che riguarda la definizione di imprese si dovrà fare riferimento Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 (2003/361/CE) pubblicata nella G.U.U.E. L.124 del 20 maggio 2003 e sue successive modifiche, recepita dal Decreto M.A.P. del 18 aprile 2005 (G.U. n. 238/2005).

Per specificare meglio, si qualificano imprese anche quelle partecipate da Enti pubblici nella percentuale indicate all'articolo 3 comma 4 della sopra citata Raccomandazione, ma non gli Enti pubblici, che non sono soggetti beneficiari dei contributi del presente Avviso.

D. Se un'azienda partner (non capofila) del progetto può partecipare a due progetti (domande di finanziamento) differenti.

R. Un'impresa sia essa partner o capofila può presentare solo una domanda di aiuto e di conseguenza partecipare ad un unico progetto in quanto la domanda d'aiuto è individuale anche all'interno di un RTI, dove ciascuna impresa diventa beneficiario diretto di contributi, con una specifica titolarità giuridica nei confronti del soggetto finanziatore. Quindi, anche l'impresa partner presenta domanda d'aiuto, per il tramite del capofila.

D. Come si definisce un organismo di ricerca?

R. La natura di OR si desume dalla "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" – Disciplina RSI – Comunicazione della Commissione 2006/C323/0.

Secondo il dettato dell'articolo 3 "Definizioni" dell'Avviso, applicazione della predetta Disciplina, un organismo di ricerca è soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti.

Ciascun soggetto che intende partecipare all'avviso come OR dovrà allegare, secondo il dettato della Disciplina comunitaria, la documentazione comprovante i seguenti requisiti:

- a) l'assenza di scopo di lucro, inteso come reinvestimento di tutti gli utili in attività di ricerca (risultante da Statuto);
- b) lo svolgimento di attività di ricerca quale attività principale con relativa diffusione dei risultati,
- c) l'accesso paritario e non preferenziale, da parte delle imprese in grado di esercitare un'influenza dominante, alle capacità di ricerca dell'ente medesimo e ai risultati prodotti.

In assenza dei suddetti elementi, il soggetto non potrà essere qualificato come Organismo di ricerca.

Si precisa che, come stabilito nell'articolo 5 dell'Avviso, il capofila del progetto può essere esclusivamente un'impresa e non un organismo di ricerca.

D. Quali sono le modalità di partecipazione dell'Organismo di ricerca al progetto?

R. L'organismo di ricerca può partecipare:

1) in qualità di sub-contraente (fornitore).

In questo caso l'Organismo di ricerca non è beneficiario del contributo e il rapporto che la/e impresa/e instaura/no con l'OR non è un "collaborazione effettiva" in quanto non condividono con il gruppo di imprese rischi e benefici del progetto.

L'Organismo di ricerca, in tale ipotesi, si qualifica come sub-contraente e per lo stesso non esiste vincolo di territorialità: può essere toscano, italiano ed eventualmente anche estero

2) in qualità di partner, dando luogo ad una collaborazione effettiva tra imprese e organismi di ricerca.

In questo caso l'Organismo di ricerca, come le imprese, deve avere necessariamente sede legale o operativa in Toscana.

D. In caso di partecipazione dell'Organismo di ricerca in qualità di fornitore (punto 1 della domanda sulle modalità di partecipazione dell'Organismo di ricerca al progetto), vi sono limiti in relazione alla percentuale di costi che lo stesso deve sostenere in relazione al costo totale del progetto?

R. L'Avviso non pone limitazione in relazione alla percentuale di costi che l'Organismo di ricerca o gli Organismi di ricerca in qualità di fornitori, devono sostenere in relazione al costo totale del progetto.

D. Quali sono le percentuali di costo che un organismo di ricerca deve sostenere per partecipare in qualità di partner al progetto (punto 2 della domanda sulle modalità di partecipazione dell'Organismo di ricerca al progetto)?

R. L'Avviso per la manifestazione di interesse, all'articolo 3, stabilisce per l'organismo di ricerca stabilisce il limite minimo e il limite massimo di partecipazione ai costi del progetto

La collaborazione effettiva tra imprese e organismi di ricerca si realizza quando l'organismo di ricerca "sostiene non meno del 10% e non più del 35% dei costi ammissibili del progetto e ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte. Tale condizione dovrà essere specificata all'interno dell'accordo stabilito tra i partner per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale di cui all'art. 20 dell'Avviso, pena l'esclusione del contributo".

D. Qualora partecipi al partenariato più di un organismo di ricerca, quale è la percentuale di costo che ciascun Organismo di ricerca dovrà sostenere?

R. Ciascun Organismo di ricerca deve sostenere almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto, ma complessivamente gli O.R. non possono sostenere più del 35% dei costi ammissibili del progetto.

D. Nel caso di partecipazione al progetto di un Dipartimento di un'Università, può essere considerato come Legale rappresentante il Direttore del Dipartimento?

R. Per "Legale rappresentante" dell'organismo di ricerca si intende chi ha il potere, derivante da un regolamento interno, di sovrintendere all'attività della struttura e di firmare gli atti afferenti all'organismo.

Nel caso in cui il Rettore abbia delegato i Direttori allo svolgimento di attività specifiche riferite ai singoli Dipartimenti, ciascun Direttore avrà potere di firma degli atti che coinvolgono lo specifico Dipartimento.

Per esempio, nel caso di partecipazione al progetto di un Dipartimento dell'Università di Firenze, sarà necessario indicare come OR l'Università di Firenze, Dipartimento di, specificare il nominativo del Direttore, quale Legale rappresentante del Dipartimento predetto, nonché il suo titolo di rappresentanza, vale a dire il Decreto Rettorale di nomina a Dirigente del Dipartimento stesso.

D. Due Dipartimenti della stessa Università sono considerati come due Organismi di ricerca?

R.: Sì. Due Dipartimenti della stessa Università sono considerati come due organismi di ricerca separati. Ciascuno di essi deve sostenere almeno il 10% dei costi del progetto di ricerca non più del 35% dei costi ammissibili del progetto.

In questo caso sarà possibile inserire nel sistema il primo Dipartimento dell'Università come Organismo di ricerca ed il secondo come partner (Organismo di ricerca); sarà, in ogni caso, il sistema stesso a guidare la compilazione della domanda.

D. Una stessa impresa può presentare più domande di contributo?

R. La frase dell'articolo 5 dell'Avviso: "Si stabilisce che ciascuna impresa può presentare una sola domanda d'aiuto", è da intendersi nel senso che ciascuna impresa può presentare una sola manifestazione di interesse qualunque sia il ruolo all'interno del progetto (capofila o partner).

D. Uno stesso organismo di ricerca può presentare più domande di contributo?

R. La frase dell'articolo 5 dell'Avviso "Si stabilisce che ciascuna impresa può presentare una sola domanda d'aiuto" è da intendersi riferita esclusivamente alle imprese e non agli OR che, pertanto, possono presentare più progetti, ma solo in veste di partner e non di capofila. L'Organismo di ricerca non può mai essere capofila.

Solo l'impresa è vincolata alla presentazione di un solo progetto.

D:Può un OR fare parte del partenariato attraverso una collaborazione effettiva (assumendosi il 10% delle spese di progetto) e essere anche contemporaneamente inserito come fornitore di Servizi di Ricerca?

R: E' fatto divieto per un O.R. essere contemporaneamente fornitore e partner per lo stesso progetto di ricerca.

DIMENSIONE DEL PROGETTO

D. Quale è la dimensione, in termini di costi, del progetto?

R. Secondo il disposto dell'articolo 5 dell'Avviso "Non saranno ammessi progetti di R&S, il cui costo totale sia inferiore a 5.000.000,00 € o superiore a 15.000.000,00 €".

DURATA DEL PROGETTO

D. Quale è la durata del progetto?

R. Secondo il dettato dell'articolo 5 dell'Avviso la durata del progetto non potrà essere superiore a 36 mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. della graduatoria, con possibilità di richiesta di proroga adeguatamente motivata, comunque non superiore a 6 mesi.

AGGREGAZIONE TRA IMPRESE

D. Cosa si intende per "aggregazione tra imprese"?

R. L'aggregazione tra imprese è l'insieme di soggetti che collaborano per realizzare un progetto comune di investimento. Tutte i soggetti partecipanti all'aggregazione devono essere in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dall'articolo 5 dell'Avviso (es. codice ATECO per le imprese e ubicazione nel territorio regionale sia per le imprese che per gli Organismi di ricerca).

Le suddette informazioni sono indicate all'interno dell'articolo 3 "Definizioni" dell'Avviso.

D. Possono instaurarsi alleanze e collaborazioni con imprese appartenenti ad altre regioni ma comunque collocate all'interno della stessa filiera produttiva?

R. L'articolo 5 dell'Avviso prevede che possano beneficiare dei contributi PMI e grandi imprese, ubicate in tutto il territorio regionale e regolarmente censite presso la C.C.I.A.A., che esercitano un'attività economica, identificata come prevalente, per l'unità locale che realizza il progetto, di cui alla "Classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2007" nella Sezione C.

Pertanto possono presentare domanda di finanziamento a valere sull'Avviso in oggetto esclusivamente le imprese che hanno sede legale o sede/i operativa/e sul territorio regionale e risultino regolarmente registrate presso la C.C.I.A.A.

Possono instaurarsi alleanze e collaborazioni con imprese appartenenti ad altre regioni e collocate all'interno della stessa filiera produttiva, ma se tali imprese non possiedono i requisiti di cui sopra, non si computano nel numero di imprese aggregate.

D. Da quanti soggetti deve essere costituito il raggruppamento?

R. Secondo il dettato dell'articolo 5 dell'Avviso il progetto di ricerca deve essere presentato da un raggruppamento costituito da almeno due imprese. La presenza dell'organismo di ricerca non è obbligatoria

D. Cosa si intende per soggetto capofila?

R. Secondo il disposto dell'articolo 3 dell'Avviso, "il soggetto capofila il soggetto partecipante cui compete il ruolo di coordinatore delle attività progettuali, di referente ufficiale nei confronti della Regione Toscana nonché beneficiario del finanziamento regionale..."

D. Il soggetto capofila del raggruppamento deve essere necessariamente un'impresa?

R. Sì, il soggetto capofila deve essere necessariamente un'impresa. L'articolo 3 dell'Avviso, infatti, stabilisce che "...Nei partenariati che coinvolgono imprese e OR il capofila deve essere necessariamente un'impresa..."

D. Due imprese collegate possono partecipare all'Avviso in partenariato sullo stesso progetto?

R. La definizione di "aggregazione tra imprese" prevista dall'articolo 3 dell'Avviso stabilisce che "...Le imprese che si presentano in forma di aggregazione non devono essere fra loro associate o collegate, secondo la nozione di associazione e collegamento prevista dell'art. 3 della sopramenzionata raccomandazione comunitaria 2003/361/CE..."

Per valutare l'ammissibilità della domanda di contributo da presentare da parte dell'aggregazione tra imprese, è necessario, pertanto, verificare nel dettaglio, ai sensi della sopra citata raccomandazione, le relazioni esistenti tra le imprese aggregate e le quote detenute dal socio di cui trattasi in entrambe le imprese.

Alla luce delle valutazioni effettuate, occorrerà, di conseguenza, compilare le schede previste dall'Allegato C3 dell'Avviso.

Ciascuna impresa partner del progetto, infatti, nell'allegato C1 (Dichiarazione sostitutiva sullo stato di impresa) previsto dall'Avviso dovrà dichiarare di non essere associata o collegata, secondo la nozione di

associazione e collegamento prevista dell'art. 3 della sopramenzionata raccomandazione comunitaria 2003/361/CE, con altra/e impresa/e richiedente/i il presente contributo all'interno dello stesso partenariato.

D. In caso di aggregazione, quali sono i limiti minimi e massimi di investimento per ciascuna impresa?

R. L'articolo 3 dell'Avviso nel definire l' "Aggregazione tra imprese" stabilisce che "...Nel caso di aggregazione di sole imprese, nessuna di esse deve sostenere da sola più del 70 % dei costi ammissibili del progetto di collaborazione. Non saranno, inoltre, ammessi a finanziamento i progetti di raggruppamenti con imprese che partecipano alla realizzazione del progetto con un investimento inferiore al 5% dell'investimento complessivo...."

REQUISITO DELL'UBICAZIONE DELLE IMPRESE NEL TERRITORIO REGIONALE

D. Può partecipare all'Avviso un'impresa non Toscana, con sede operativa in Toscana o possono partecipare solo le imprese con sede legale in Toscana?

R. L'articolo 5 dell'Avviso prevede che possano beneficiare dei contributi PMI e grandi imprese, ubicate in tutto il territorio regionale e regolarmente censite presso la C.C.I.A.A., che esercitano un'attività economica, identificata come prevalente, per l'unità locale che realizza il progetto, di cui alla "Classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2007" nella Sezione C.

Pertanto possono presentare domanda di finanziamento a valere sull'Avviso in oggetto esclusivamente le imprese che hanno sede legale o sede/i operativa/e sul territorio regionale e risultino regolarmente registrate presso la C.C.I.A.A.

Nel caso di domanda di finanziamento inoltrata dalla sede operativa sul territorio regionale, la stessa dovrà risultare da visura camerale come sede operativa prevalente ossia con attività prevalente nel settore ammissibile all'Avviso secondo i Codici Ateco 2007 descritti perentoriamente all'articolo 3 dell'Avviso.

In tal caso il progetto deve essere relativo alla sede operativa e presso di essa si deve svolgere e realizzare.

D. In caso di domanda presentata da più imprese aggregate il requisito dell'ubicazione deve sussistere per tutte le imprese partecipanti all'aggregazione o è sufficiente che tale requisito sia posseduto dall'impresa capofila?

R. In caso di domanda presentata da più imprese aggregate, il requisito dell'ubicazione, come sopra descritto, deve sussistere per tutte le imprese partecipanti all'aggregazione.

CODICI ATECO

D. Quali sono i Codici ATECO ammissibili a valere sull'Avviso?

R. I Codici ATECO ammissibili all'Avviso sono i Codici ATECO 2007 indicati all'articolo 5 dell'Avviso di cui alla "Classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2007" nella Sezione C (dal n. 10 al n. 33 compresi).

D. In caso di domanda presentata da più imprese aggregate, tutte le imprese devono possedere un Codice ATECO ammissibile o è sufficiente che l'impresa Capofila possieda un Codice ATECO ammissibile?

R. In caso di domanda presentata da "aggregazioni tra imprese", tutte le imprese richiedenti il beneficio devono rientrare nelle categorie ATECO ISTAT 2007, così come indicate all'articolo 5 dell'Avviso.

D. Dove è possibile reperire il documento "Classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2007"?

R. La "Classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2007" è reperibile sul sito regionale www.regione.toscana/creo oppure sul sito www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco.

D. Sono ammesse a partecipare all'Avviso anche le imprese che hanno un Codice ATECO 2002?

R. Secondo il dettato della Circolare interpretativa dei Codici ATECO approvata con Decreto Dirigenziale 11 febbraio 2009 n. 394: "Saranno ammesse a partecipare al Bando tutte le imprese aventi un Codice ATECO 2002 che corrisponda, in base alla tabella ufficiale di conversione fra codici 2002 e 2007, ad almeno un codice 2007 ammissibile a Bando. Pertanto se un'impresa possiede un codice ATECO 2002 che corrisponde a differenti codici ATECO 2007, per la partecipazione al Bando sarà sufficiente che uno solo di tali Codici ATECO 2007 risulti ammissibile a Bando".

Ad esempio, il Codice ATECO 2002 - 35.11.20, è stato compreso, insieme ad altri Codici, all'interno del Codice ATECO 2007 30.11.0 che rientra nella sezione C ed è ammissibile secondo il dettato dell'Avviso.

DOCUMENTI DA COMPILARE A PENA DI INAMMISSIBILITÀ

D. Quali sono i documenti che devono essere presentati per la partecipazione all'Avviso?

R. Secondo il dettato dell'articolo 16 dell'Avviso, i documenti che devono essere presentati per la partecipazione all'Avviso (per ogni *progetto* dunque) sono:

- Manifestazione di interesse on line per partecipare alla selezione, corredata di marca da bollo e firmata elettronicamente dal legale rappresentante del soggetto proponente/capofila nelle modalità così definite all'art. 1 lettere q), r) e s) D.Lgs 7/05/2005 n 82; le modalità operative per l'apposizione della firma sono descritte in apposito manuale per la compilazione delle domande on-line e, in ogni caso, nelle F.A.Q. successive
- In caso di raggruppamenti non ancora costituiti, sottoscrizione della dichiarazione di intenti per la costituzione di AT/RTI (allegato A1)
- Relazione tecnica di progetto (allegato B1) predisposta dal soggetto proponente/capofila
- Relazione economica (allegato B2) predisposta dal soggetto proponente/capofila
- Accordo per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale ai sensi dell'articolo 27 dell'Avviso

Tutte le *imprese* partecipanti al raggruppamento dovranno compilare le dichiarazioni e trasmettere i documenti previsti dall'allegato C all'Avviso:

- Certificato camerale con dicitura antimafia
- Attestazione della richiesta del DURC agli uffici competenti con indicazione del protocollo della richiesta e relativa data e dell'attribuzione del codice identificativo pratica (ai sensi dell'art.1 comma 553 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, finanziaria 2006)
- Dichiarazione sostitutiva relativa allo stato dell'impresa (allegato C1)
- Dichiarazione sostitutiva relativa agli aiuti illegali (allegato C2)
- Dichiarazione sostitutiva relativa alla dimensione di impresa (allegato C3)
- Dichiarazione sul consenso dei dati personali (allegato C4)
- Dichiarazione dell'affidabilità economico-finanziaria (allegato C5)
- Per le imprese obbligate alla redazione del bilancio: copia del bilancio approvato corredata della nota esplicativa relativo ai due esercizi precedenti la data di presentazione della domanda di contributo; per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio: copia del quadro E e G relativo al reddito di impresa delle ultime tre dichiarazioni dei redditi precedenti la data di presentazione del modulo di domanda delle agevolazioni; per le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora chiuso il primo bilancio, la situazione economica e patrimoniale di periodo.

Per *consorzi* partecipanti al raggruppamento: allegato A2

Per *ciascuna grande impresa partecipante*: dichiarazione relativa all'effetto di incentivazione (allegato C6)

Per *organismi di ricerca*:

- Allegato C4 - Dichiarazione sul consenso dei dati personali;
- Statuto o altri documenti attestanti il possesso dei seguenti requisiti richiesti dalla Disciplina Comunitaria per l'OR:
 - a) l'assenza di scopo di lucro, inteso come reinvestimento di tutti gli utili in attività di ricerca (risultante da Statuto);
 - b) lo svolgimento di attività di ricerca quale attività principale con relativa diffusione dei risultati,
 - c) l'accesso paritario e non preferenziale, da parte delle imprese in grado di esercitare un'influenza dominante, alle capacità di ricerca dell'ente medesimo e ai risultati prodotti.
- Sottoscrizione dell'allegato A1 - Dichiarazione di intenti alla costituzione di ATI
- Sottoscrizione dell'accordo sui diritti di proprietà intellettuale
- Gli OR devono inoltre compilare la parte di propria competenza negli allegati B1 (Scheda tecnica di progetto) e B2 (Quadro economico-finanziario).

Nel caso di OR-Università non è necessario allegare lo Statuto.

Tutti i documenti devono essere debitamente sottoscritti dai Legali rappresentanti delle imprese/organismi di ricerca o da soggetti procurati con potere di firma (attribuito dai Legali rappresentanti delle imprese/organismi di ricerca nell'Atto di procura che deve essere allegato alla domanda)

D. I documenti di identità dei Legali rappresentanti dei soggetti partner del progetto devono essere allegati?

R. Tutta la documentazione deve essere corredata della copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità dei legali rappresentanti del soggetto capofila e dei partner di progetto, compresi gli organismi di ricerca.

D. L'allegato B1, relazione tecnica, prevede limitazioni in termini di numero di caratteri?

R. Nell'allegato B1 dell'Avviso per la manifestazione di interesse non vi sono limiti in termini di numero di caratteri. Solamente il campo "Sintesi del progetto" della Sezione "Anagrafica del Progetto" ha un limite di 2000 caratteri di scrittura.

D. Cosa deve contenere l'accordo per la gestione dei diritti proprietà intellettuale?

R. L'accordo di collaborazione tra i partner deve contenere le condizioni per la gestione dei diritti proprietà intellettuale anche in conformità a quanto previsto nell'art. 27 dell'Avviso e specificare che ogni organismo di ricerca facente parte del raggruppamento sostiene almeno il 10% e non più del 35% dei costi ammissibili del progetto e che ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte (ai sensi del punto 5.1.3 della "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" - disciplina RSI – Comunicazione della Commissione 2006/C 323/01 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea serie C 323 del 30.12.2006). Deve essere specificato, inoltre, il compenso che l'organismo di ricerca riceverà dalle imprese partecipanti per i diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'attività svolta nell'ambito del progetto e che sono trasferiti alle imprese partecipanti: tale compenso deve essere al minimo equivalente al prezzo di mercato dei diritti di proprietà intellettuale (ai sensi del punto 3.2.2. sub 3) della Disciplina comunitaria sopra citata).

L'accordo presentato al momento dell'adesione alla manifestazione di interesse è provvisorio ed è perfezionabile durante la fase negoziale.

Secondo quanto previsto dall'art. 20 dell'Avviso, l'accordo definitivo sulla proprietà intellettuale dovrà essere stipulato e consegnato all'Amministrazione Regionale alla fine della fase negoziale e prima della stipula del Contratto di Investimento.

D. Cosa si intende per aziende "collegate" ai fini della compilazione dell'allegato C3 (Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al possesso dei requisiti di PMI)?

R. Ai sensi del decreto Ministero Attività Produttive 18 aprile 2005 – G.U. n. 238 del 12.10.2005 (che recepisce la Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 - 2003/361/CE - pubblicata nella G.U.U.E. L.124 del 20 maggio 2003 e sue successive modifiche), relativo al possesso dei requisiti di PMI, sono da considerarsi imprese collegate (i dati si sommano interamente al 100%) le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:

- i) L'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- ii) L'impresa in cui un'altra impresa dispone dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- iii) L'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante;
- iv) Le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

Devono essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate ad imprese collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano già stati ripresi tramite bilancio consolidato.

D. Ai fini della compilazione dell'allegato C3 (Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al possesso dei requisiti di PMI) cosa si intende per "ULA"?

R. Le ULA (Unità Lavorative Annue), così come definite dal Decreto Ministeriale del 18/04/2005, pubblicato sulla GURI n. 238 del 12/10/2005, sono l'unità di misura del lavoro dipendente che le normative comunitarie e nazionali considerano ai fini della verifica del requisito di PMI. Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA.

D. Ai fini della compilazione dell'allegato C3 (Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al possesso dei requisiti di PMI) cosa si intende per "fatturato"?

R. Ai fini del calcolo del fatturato sarà necessario fare riferimento all'articolo 2 comma 5 lettera a) del Decreto Ministeriale del 18/04/2005, pubblicato sulla GURI n. 238 del 12/10/2005, "per fatturato,

corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari.

D. Ai fini della compilazione dell'allegato C3 (Dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di impresa) cosa si intende per "totale di bilancio"?

R. Ai fini del calcolo del totale di bilancio sarà necessario fare riferimento all'articolo 2 comma 5 lettera b) del Decreto Ministeriale del 18/04/2005, pubblicato sulla GURI n. 238 del 12/10/2005, "per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale".

D. Ai fini della compilazione dell'allegato C5 (Dichiarazione dell'affidabilità economico-finanziaria) cosa si intende per "ultimo bilancio"?

R. Per "ultimo bilancio" si intende l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

Pertanto se un'impresa approverà e depositerà il bilancio relativo all'anno 2009 entro il termine di presentazione della domanda di agevolazione, l'impresa dovrà presentare il bilancio relativo all'anno 2009 ed il bilancio relativo all'anno 2008; diversamente, vale a dire in caso di mancata approvazione del bilancio entro il termine ultimo per la presentazione della domanda di contributo, l'impresa dovrà allegare il bilancio 2008 ed il bilancio 2007.

D. Ai fini della compilazione dell'allegato C5 (Dichiarazione dell'affidabilità economico-finanziaria) un'impresa che fa parte di un gruppo (che redige un bilancio consolidato), deve indicare il Capitale Netto (CN) del proprio bilancio o quello complessivo del gruppo risultante dal bilancio consolidato?

R. Le imprese che redigono conti consolidati o che sono riprese nei conti di un'impresa che redige conti consolidati sono considerate collegate ai sensi del D. M. 18 aprile 2005.

In particolare, nel caso di impresa ripresa tramite consolidamento, per CN dovrà farsi riferimento alla voce Patrimonio Netto del prospetto di Stato Patrimoniale del bilancio dell'impresa (e non del consolidato). Possono essere computate ad incremento di CN le voci indicate nelle Note esplicative dell'allegato C5.

D. Ai fini della verifica della corretta compilazione dell'allegato C5 (Dichiarazione dell'affidabilità economico-finanziaria), quale è la formula per calcolare la "Congruenza tra patrimonio netto e costo del progetto"?

R. L'indice per calcolare la congruenza tra patrimonio netto e costo del progetto è dato dal rapporto tra patrimonio netto (CN) e costo del progetto (CP) al netto del contributo (C), ovvero $CN/(CP-C)$.

D. Come viene calcolato l'indice di congruenza tra patrimonio netto e costo del progetto nel caso di progetti che coinvolgono più imprese?

R. Nel caso di progetti che coinvolgono più imprese la congruenza tra patrimonio netto e costo del progetto deve essere calcolato come somma totale dei rapporti tra patrimonio netto di ciascuna impresa e costo del progetto, al netto del contributo, diviso per il numero dei partner del progetto.

D: Ci siamo accorti che il tool da utilizzare per la sottomissione della domanda, attiva in sede di compilazione anche delle sezioni che riportano quanto contenuto nei Punti 12 e 13 del Bando (Tabelle di Sezione 5 del Bando) e che riteniamo siano invece destinate alle vs. attività valutative.

Mi riferisco in particolare alle sezioni che contengono gli "Elementi per la valutazione del progetto - Parte 1 e Parte 2 (es. "Livello di chiarezza e dettaglio della proposta progettuale; Pertinenza e congruità delle spese in relazione ai risultati da raggiungere, ecc.).

R: La compilazione della domanda, come per il Bando Unico, prevede una sezione in cui l'impresa debba fornire per ciascun criterio di selezione elementi utili per la valutazione. In questo senso l'utilizzo della sezione è ad uso dei valutatori, ma è anche a vantaggio dell'impresa, che ha l'occasione di chiarire od evidenziare meglio la validità del progetto. Sul criterio S.3 è possibile per esempio sottolineare la presenza di tabulati, grafici o tabelle che sono eventualmente inseriti nel progetto per facilitarne la lettura e chiarirne i

contenuti. Sul criterio S.5, per esempio, è possibile fornire chiarimenti su alcune voci di costo che potrebbero risultare incongrue. Non utilizzare le sezioni sui criteri, non è di per sé motivo di penalizzazione, ma può essere un rischio per l'impresa in termini di chiarezza e completezza della progettazione.

EFFETTO INCENTIVAZIONE

D. Cosa significa la frase una grande impresa "dovrà dare dimostrazione dell'effetto incentivante dell'aiuto", contenuta all'articolo 6 dell'Avviso?

R. Ai fini della comprensione del significato della frase "una grande impresa dovrà dare dimostrazione dell'effetto incentivante dell'aiuto" è necessario fare riferimento all'articolo 6 dell'Avviso - che rimanda al punto 6 della Comunicazione della Commissione 2006/C323/01 - e agli esempi riportati nelle tabelle per ciascuno dei due punti indicati: "Aumento delle dimensioni del progetto" e "Aumento dell'importo totale della spesa di RSI".

In sintesi, indipendentemente dalle diverse situazioni economiche di ogni impresa precedenti al ricevimento del contributo, dovrà essere sempre dimostrato un aumento (minimo o massimo) di tutti gli indicatori riportati in ciascuna tabella a seguito del finanziamento concesso. La relazione prevista dall'allegato C6 dell'Avviso sarà utile all'impresa per spiegare la situazione economica e la spesa di RSI della stessa sostenuta nel triennio antecedente alla domanda.

D. Cosa si intende con la frase "aumento delle dimensioni dell'impresa" contenuta all'articolo 6 dell'Avviso?

R. Il punto in questione si riferisce alla valutazione di come il contributo regionale sia suscettibile di aumentare le dimensioni complessive del progetto. Pertanto tenendo conto degli elementi e dei criteri indicati nella tabella contenuta nell'allegato C6 dell'Avviso, l'impresa deve fornire una descrizione di come il progetto verrebbe svolto in assenza di finanziamento regionale e come, invece, il progetto potrebbe essere realizzato in caso di ottenimento del contributo, sottolineando l'incremento degli indici indicati all'articolo 6 dell'Avviso

FORMA E INTENSITÀ DI AIUTO

D. Quale è la forma dell'aiuto per le PMI e per gli organismi di ricerca?

R. L'articolo 8 dell'Avviso stabilisce che, per le PMI e gli Organismi di ricerca, gli aiuti sono concessi nella forma di aiuti non rimborsabili.

D. Cosa si intende per "aiuto non rimborsabile"?

R. Per "aiuto non rimborsabile" si intende che il contributo viene versato senza doverlo restituire, ossia a fondo perduto.

D. Quale è la forma dell'aiuto per le grandi imprese

R. L'articolo 8 dell'Avviso stabilisce che, per le imprese beneficiarie di grandi dimensioni gli aiuti sono concessi nella seguente forma:

- per il 70% del contributo nella forma di aiuto non rimborsabile
- per il 30% del contributo nella forma di aiuto rimborsabile.

D. L'intensità di aiuto è calcolata per ciascun beneficiario?

R. Sì, l'intensità di aiuto è calcolata per ciascun beneficiario.

D. Nel caso di raggruppamento composto da piccole, medie e grandi imprese, come si distingue la tipologia d'aiuto per ciascuna impresa?

R. Nel caso di raggruppamento composto da piccole, medie e grandi imprese, bisogna specificare quali costi sono attribuiti a ciascun componente, il quale, in base alla sua natura (piccola, media o grande impresa) e all'attività svolta "Ricerca industriale" o "Sviluppo sperimentale", avrà una diversa percentuale d'intensità d'aiuto.

Per ciò che concerne le percentuali di aiuto per le due tipologie di attività sopra descritte, si specifica che la quota regionale di cofinanziamento varia dal 25% all'80%; per il dettaglio è, in ogni caso, necessario fare riferimento alle griglie di intensità di aiuto previste dall'articolo 8 dell'Avviso. I progetti ammessi all'agevolazione, pertanto, prevedono sempre un cofinanziamento da parte delle imprese proponenti.

Si ricorda che le imprese aggregate devono sostenere costi nelle percentuali previste all'articolo 3 dell'Avviso.

D. Per ciò che concerne le imprese, quando le stesse possono applicare l'intensità massima di aiuto?

R. Sia per la ricerca industriale che per lo sviluppo sperimentale, le imprese possono assegnarsi l'intensità massima quando il progetto comporta una collaborazione effettiva fra almeno due imprese indipendenti oppure tra un'impresa e un OR (per ciò che riguarda le piccole e medie imprese) e quando il progetto comporta una collaborazione effettiva fra almeno con una PMI o con un OR (per ciò che riguarda le grandi imprese).

D. Quali sono le intensità massime di aiuto previste per gli organismi di ricerca?

R. Le intensità di aiuto previste per gli organismi di ricerca sono pari all'65% per la categoria della ricerca industriale e al 40% per lo sviluppo sperimentale. La percentuale indicata è la percentuale massima che può essere concessa. Tali intensità si applicano anche ai Consorzi costituiti da soli organismi di ricerca.

D. Il contributo concesso ha un limite di importo?

R. Il contributo concesso, secondo il disposto dell'articolo 5 dell'Avviso, non potrà essere superiore a 7,5 milioni di euro per singolo progetto.

La quota regionale di cofinanziamento sarà soggetta a negoziazione.

D. Se un progetto coinvolge più categorie di ricerca (ricerca industriale e sviluppo sperimentale) come vengono calcolate le intensità di aiuto? Ci sono differenze sulla base delle attività svolte da ciascun soggetto beneficiario?

R. Se un progetto abbraccia più categorie di ricerca, i soggetti del raggruppamento dovranno dichiarare nell'allegato B2 (relazione economica) quanto delle varie voci di costo per ciascun partner del progetto afferiscono alla categoria della ricerca industriale e quanto allo sviluppo sperimentale.

Il calcolo viene effettuato in automatico inserendo la tipologia di soggetto partner. Non esistono differenze sulla base delle attività svolte dai diversi soggetti, ma soltanto basate sulla tipologia di soggetti beneficiari.

D. E' possibile presentare anche progetti che riguardino esclusivamente lo Sviluppo Sperimentale?

R. Sì, è possibile presentare progetti che riguardino esclusivamente lo Sviluppo Sperimentale.

D. E' possibile presentare un progetto che riguarda per una parte la ricerca industriale e per l'altra lo sviluppo sperimentale?

R. Sì, è possibile presentare un progetto di cui una parte riguarda la ricerca industriale e l'altra lo sviluppo sperimentale.

SPESE AMMISSIBILI

D. Da quale periodo si possono rendicontare i costi del progetto?

R. In virtù della disciplina comunitaria riguardo agli aiuti alle attività di R&S delle imprese (C323 - 2006), le spese sono ammissibili dalla data di presentazione della domanda di aiuto, in quanto non diversamente previsto dall'Avviso.

D. Quale è la tempistica per la realizzazione del progetto di ricerca?

R. Le spese sono ammissibili dalla data di inoltro della domanda di aiuto. Il termine di 36 mesi, indicato all'articolo 5 dell'Avviso fa riferimento alla durata del progetto e al completamento della realizzazione dello stesso.

Ciò significa che il progetto dovrà essere realizzato (completato) nei termini di 36 mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del Decreto di approvazione della graduatoria. Ad esempio: se, ipoteticamente la

data di pubblicazione sul B.U.R.T. del Decreto di approvazione della graduatoria fosse il 20 novembre p.v., da tale data decorrono i 36 mesi per la realizzazione/completamento del progetto. (salvo la possibilità di richiedere una proroga, adeguatamente motivata, comunque non superiore a 6 mesi).

D. Tutti gli importi relativi ai costi si intendono al netto dell'IVA, mentre l'intensità d'aiuto al lordo e in percentuale ai costi. Come si deve calcolare l'intensità di aiuto?

R. L'articolo 7 dell'Avviso, che riguarda le "Spese ammissibili", prevede che tutti gli importi siano da considerarsi al netto dell'IVA, mentre l'articolo 8 stabilisce che l'intensità di aiuto è calcolata sul totale dei costi ammissibili del progetto.

Quando si procede alla rendicontazione dei costi relativi al totale contributo concesso, l'IVA non potrà essere presentata a rimborso in quanto costo non ammissibile.

D. Quali sono le spese ammissibili a valere sull'Avviso?

R. Secondo il dettato dell'articolo 7 dell'Avviso, l'elenco delle spese ammissibili è il seguente:

a) SPESE DI PERSONALE (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca) dei soggetti proponenti;

I costi del personale amministrativo, ai sensi del Decreto 28 marzo n. 76 ("Regolamento concernente disposizioni per l'adempimento degli obblighi di comunicazione a carico delle imprese, per le modalità di accertamento e verifica delle spese per il credito d'imposta inerente le attività di ricerca e di sviluppo, di cui ai commi 280, 281 e 282 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296), rientrano tra le spese di personale, la cui attività potrà sostanzarsi nella rendicontazione del progetto, intesa come attività diretta alla certificazione delle spese sostenute.

Per analogia alla normativa fiscale, i CO.CO.PRO. sono assimilati a lavoratori dipendenti e quindi rendicontabili come personale interno all'azienda.

D. Tra le spese del personale sono ammissibili le spese dei titolari dell'impresa o quello di amministratori e soci?

R. Sì, sono ammissibili ma solo nel caso di PMI e non di grandi imprese. Tali costi sono ammissibili esclusivamente per la parte di effettivo impiego nel progetto oggetto dell'agevolazione e fino ad un massimo del 10% del costo complessivo del progetto.

b) SPESE PER STRUMENTAZIONE E ATTREZZATURE UTILIZZATE PER IL PROGETTO DI RICERCA E PER LA DURATA DELLO STESSO.

E' considerato ammissibile ad agevolazione il costo delle strumentazioni e delle attrezzature nuove di fabbrica necessarie allo svolgimento dell'intervento. Queste devono essere rendicontate sulla base dell'effettivo utilizzo del bene nel progetto.

Pertanto, sono ammissibili le quote di ammortamento relative alle attrezzature acquistate nuove di fabbrica; vale a dire possono essere rendicontate (per quote d'ammortamento) anche attrezzature comprate anni prima, purché acquistate "nuove di fabbrica".

Diversa è la situazione della locazione finanziaria o leasing.

Con il contratto di leasing, detto anche leasing finanziario o leasing operativo, un soggetto (locatore o concedente) concede ad un altro (utilizzatore) il diritto di utilizzare un determinato bene a fronte del pagamento di un canone periodico.

Innanzitutto, ai fini dell'Avviso, non vi è differenza tra leasing finanziario e leasing operativo disciplinato dall'articolo 5 del Decreto 28 marzo 2008 n. 76 (Decreto ricerca) di attuazione della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

L'articolo 5 del Decreto 28 marzo 2008 n. 76 (Decreto ricerca) di attuazione della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha stabilito che "i fabbricati, gli strumenti e le attrezzature, sono ammissibili se acquisiti mediante locazione finanziaria, a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a quella stabilita dall'articolo 102, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In tal caso, alla determinazione dei costi ammissibili concorrono

le quote capitali dei canoni, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo", ovviamente al netto degli interessi.

L'articolo 102 del Testo Unico delle imposte sui redditi (Testo Unico del 22/12/1986 n. 917), al comma 7 stabilisce che "....Per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, la deduzione e' ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa.....".

Il comma 2 dell'articolo 102 del predetto Testo Unico stabilisce che "La deduzione e' ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla meta' per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi".

c) SPESE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI UTILIZZATI PER IL PROGETTO DI RICERCA E PER LA DURATA DELLO STESSO nel limite complessivo massimo del 30% del costo totale del progetto. Le spese per i terreni non possono superare il 10% del costo totale del progetto.

I suddetti costi sono rendicontabili nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. tali costi sono considerati ammissibili nel limite massimo del 30% del totale dei costi ammissibili del progetto di ricerca.

Le spese per i terreni non possono superare il 10% del costo totale del progetto;

Tali spese non sono imputabili per intero, ma solo:

- nella quota parte corrispondente alla percentuale di utilizzo dello strumento/attrezzatura/fabbricato per quel determinato progetto;
- per la durata di vita del progetto di ricerca, secondo i principi dell'ammortamento calcolato sulla base delle buone pratiche contabili.

Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute.

Le aree e i fabbricati suddetti possono essere ammessi all'agevolazione se nei 10 anni precedenti alla domanda di agevolazione non siano stati oggetto di concessione di aiuto di qualsiasi natura, da parte di enti pubblici locali, nazionali o comunitari ovvero, se lo sono stati, l'ente concedente abbia revocato e recuperato interamente l'aiuto concesso.

D. All'interno di quale voce di spesa possono essere rendicontati i costi dell'affitto dei locali?

R. L'affitto dei locali è rendicontabile all'interno della voce "spese per terreni e fabbricati" di cui alla lettera c) dell'articolo 7 dell'Avviso.

L'affitto dei locali è disciplinato, come il leasing, dal suddetto articolo 5 del Testo Unico delle imposte sui redditi (vd. Strumenti e attrezzature).

d) SERVIZI DI CONSULENZA E DI SERVIZI EQUIVALENTI utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca; ivi inclusi gli oneri connessi: alla costituzione dell'AT/RTI, in caso di aggregazione tra imprese toscane;

e) SERVIZI DI RICERCA, inclusi i costi relativi alle attività di ricerca realizzati dalle Università e dai Centri di Ricerca;

f) COSTI PER L'ACQUISIZIONE DI BREVETTI, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;

g) SPESE DI TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE (tra cui i depositi delle domande di brevetto) ed in particolare:

- i costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi per la preparazione, il deposito e la trattazione della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;

- i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni;
- i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro della trattazione ufficiale della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche qualora i costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.

h) SPESE GENERALI SUPPLEMENTARI direttamente imputabili al progetto di ricerca.

Le spese generali sono da computare fino al limite massimo del 20% del costo totale del progetto.

Il D.P.R. 3/10/1998 n. 196, che recepisce il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione Europea dell'8/12/2006, precisa che "le spese generali sono ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione e che siano imputate con calcolo pro-rata all'operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato".

Dovranno quindi essere presentati i giustificativi di spesa relativi alla totalità delle spese generali, ovvero un elenco di tutti i giustificativi, riportante gli estremi degli stessi: in caso di controllo in loco dovranno essere messi a disposizione gli originali della documentazione; All'interno di questa voce saranno rendicontabili gli oneri relativi alla sottoscrizione della polizza fideiussoria in caso di richiesta di anticipazione.

Non ci sono indicazioni sulla quota percentuale di spese generali rispetto alle spese di personale.

i) ALTRI COSTI D'ESERCIZIO, inclusi costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca (materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, materiali di consumo specifico, oltre alle strumentazioni utilizzate per la realizzazione di prototipi e/o impianti pilota), nel limite del 10% del costo totale del progetto;

D. In che modo devono essere rendicontati i costi relativi alle attività di "gestione e rendicontazione" e disseminazione dei risultati" all'interno dell'allegato B2?

R. I costi del personale relativi alle attività di "gestione e rendicontazione" e "disseminazione dei risultati", vanno inseriti in corrispondenza della voce "spese di personale" per ciascuno dei due obiettivi realizzativi; le due attività predette, infatti, rappresentano due degli obiettivi realizzativi previsti dall'allegato B2 dell'Avviso.

D. In quale voce possono essere rendicontati i tools informatici?

R. I Tools informatici si sostanziano in applicazioni software e possono rientrare all'interno della voce d) dell'articolo 7 dell'Avviso in oggetto, in quanto servizio equivalente utilizzato esclusivamente ai fini della ricerca.

D. In quale voce di costo devono essere inserite le spese di missione (intese come spese di viaggio, vitto e alloggio)?

R. Le spese di missione devono essere inserite nella voce "Altri costi di esercizio".

D. In quale voce di spesa possono essere rendicontate le consulenze per gestione e rendicontazione della pratica?

R. Le consulenze per gestione e rendicontazione della pratica possono rientrare, nel caso si tratti di personale esterno all'impresa, nella voce "consulenze" ai sensi dell'articolo 7 lettera d) dell'Avviso.

CUMULO

D. Come opera il cumulo?

R. Secondo il disposto dell'articolo 9 dell'Avviso, "Il contributo, di norma, non è cumulabile con altri incentivi pubblici concessi a titolo di aiuti di stato per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese".

Ciò significa che, se i progetti sono diversi e le medesime spese non vengono presentate a rendicontazione sui due Bandi, non si creano problemi di cumulo.

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON LINE

D. Come si presenta la manifestazione di interesse?

R. La manifestazione di interesse deve essere redatta esclusivamente in modalità on-line sul sito Internet di Sviluppo Toscana <https://sviluppo.toscana.it/p.strategici> e dovrà essere trasmessa per via telematica dalle ore 9.00 del giorno 30 giugno 2010 alle ore 17.00 del 30 settembre 2010.

D. Quali sono le modalità per l'accesso al sistema per la compilazione on line della manifestazione di interesse?

R. Secondo l'articolo 16 dell'Avviso in oggetto, "Il legale rappresentante del soggetto proponente o altra persona fisica dallo stesso procurata, per accedere alla compilazione della manifestazione d'interesse, dovrà richiedere a Sviluppo Toscana, all'indirizzo <https://sviluppo.toscana.it/p.strategici/> il rilascio delle chiavi di accesso al sistema informativo (NomeUtente e Password)".

Ciò significa, pertanto, che l'account può essere richiesto, oltre che dal Legale rappresentante del soggetto proponente, anche da "soggetti compilatori" procurati dal legale rappresentante.

La registrazione avviene attraverso due passaggi sulla piattaforma informatica di Sviluppo Toscana. La compilazione è "auto-guidata" dal sistema il quale evidenzia, durante la digitazione, tutti i campi obbligatori ed eventuali errori di compilazione.

Con la prima richiesta di accesso, il legale rappresentante del soggetto proponente o, in alternativa, altra persona fisica dallo stesso procurata, dovrà compilare in tutte le sue parti, la maschera online di richiesta credenziali, allegando (upload), in formato elettronico pdf, i seguenti documenti:

1. la propria carta d'identità
2. il proprio codice fiscale

Ultimata la compilazione, successivamente alle necessarie verifiche dei dati e degli allegati, verranno inviate, nell'arco di 48 ore, all'indirizzo di posta indicato durante la registrazione, le chiavi di accesso con le quali sarà possibile entrare sul Sistema ed iniziare la compilazione dell'ente.

Con la seconda registrazione, il legale rappresentante del soggetto proponente o altra persona fisica dallo stesso procurata possono inserire l'Ente che risulterà il beneficiario del contributo.

In particolare, se la prima richiesta di registrazione è stata effettuata dal legale rappresentante del soggetto proponente, in questa fase è necessario allegare (upload), in formato elettronico pdf:

- Atto di nomina o conferimento dei poteri di rappresentanza legale e auto dichiarazione di conformità all'originale.

Se, diversamente, la prima richiesta di registrazione è stata effettuata da altra persona fisica procurata dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, in questa fase è necessario allegare (upload), in formato elettronico pdf::

- Copia dell'Atto di procura e auto dichiarazione di conformità all'originale da parte del procurato.
- Carta di identità del Legale rappresentante
- Codice fiscale del Legale rappresentante
- Atto di nomina o conferimento dei poteri di rappresentanza legale

D. Quali sono i contenuti dell'Atto di Procura?

R. L'Atto di Procura deve necessariamente contenere i seguenti elementi:

- nominativo del soggetto (ad esempio, Direttore di sede o Legale rappresentante della Società di consulenza) titolato a rappresentare il Legale rappresentante della Società proponente;
- indicazione del titolo del progetto per il quale la procura è concessa;
- specifica dei poteri conferiti con la procura.

In particolare, dovrà essere dettagliato che il Procurato è titolato esclusivamente alla compilazione della documentazione di progetto, in quanto la firma digitale (attraverso Smart-card) della documentazione che il sistema genererà dovrà essere apposta necessariamente dal Legale rappresentante della Società proponente.

D: Il legale rappresentante della impresa proponente capofila ATI delega un procurato con apposito atto di delega alla redazione della domanda online. Il Procurato possiede già una smart card. - URGENTE E' valida per la chiusura definita della domanda oppure occorre solo ed esclusivamente quella del legale rappresentante.

R: Si specifica che la persona procurata dal legale rappresentante della società proponente alla semplice compilazione della domanda non potrà firmare la domanda e i relativi allegati in quanto la firma digitale (attraverso Smart-card) della documentazione che il sistema genererà dovrà essere apposta necessariamente dal Legale rappresentante della Società proponente. Pertanto la semplice "procura" alla compilazione non necessita di un atto notarile ma di un atto di conferimento dell'incarico sottoscritto dal legale rappresentante dell'azienda richiedente. Caso diverso è se la persona è procurata alla rappresentanza legale, in questo caso per persona procurata alla rappresentanza legale si intende:

a) la persona alla quale sono stati conferiti dall'Assemblea societaria i poteri di rappresentanza della Società ed è presente nella visura della Società stessa (ad esempio Presidente, Amministratore Delegato, Amministratore Unico, Consiglieri, ecc)

b) la persona che è procurata dal Legale rappresentante della Società proponente, in quanto persona che, facente parte della Società stessa - **ad esempio Direttore di sede o Responsabile di Area/Funzione** non presente nella visura della Società - è, in ogni caso, titolata, attraverso procura, a porre in essere i medesimi atti del Legale rappresentante.

In questo caso dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. carta d'identità del procurato;

2. codice fiscale del procurato;

3. copia dell'Atto di procura e autodichiarazione di conformità all'originale da parte del procurato.

L'Atto di Procura deve necessariamente contenere i seguenti elementi:

- nominativo della persona procurata alla legale rappresentanza dell'impresa richiedente

- specifica dei poteri conferiti con la procura.

In particolare, dovrà essere dettagliato che il Procurato è titolato alla firma della domanda di contributo e dei relativi allegati.

D. Quali sono i tempi per ottenere il rilascio delle chiavi di accesso alla compilazione on line?

R. Le chiavi di accesso verranno rilasciate entro 48 ore dalla data della richiesta.

D. E' disponibile un manuale per la compilazione della manifestazione di interesse della linea d'intervento 1.1b?

R. Sì, il manuale è scaricabile dal sito di Sviluppo Toscana S.p.A. all'indirizzo <http://www.sviluppo.toscana.it/node/39> o all'indirizzo dedicato specificamente alla compilazione on-line <https://sviluppo.toscana.it/p.strategici> nella pagina iniziale che compare dopo avere immesso Nome Utente e Password.

D. Quale è la modalità di apposizione della firma sulla domanda?

R. La modalità di apposizione della firma è la firma digitale tramite smart card

D. Quali caratteristiche devono avere le smart card?

Per ciò che riguarda le smart card i legali rappresentanti dei richiedenti dovranno verificare il possesso dei certificati digitali necessari alla identificazione e firma digitale. Al rilascio della smart card è responsabilità di ciascun richiedente seguire attentamente le procedure di installazione del Software/Utility DiKeUtil reperibile all'indirizzo: https://www.firma.infocert.it/installazione/installazione_DiKeUtil.php, necessario a verificare i certificati in possesso rilasciati all'impresa da parte di InfoCamere.

Successivamente è necessario che il richiedente si accerti che il browser di navigazione: "Internet Explorer" e/o "Firefox Mozilla" sia configurato esattamente come descritto da InfoCert alla pagina: <https://www.firma.infocert.it/installazione/certificato3.php>.

Le smart card, pertanto, dovranno essere specificamente abilitate da Infocert all'accesso ai sistemi informativi via Web.

Nel caso in cui le smart card non siano in possesso di tale abilitazione non sarà possibile chiudere la domanda su piattaforma ST.

Nel caso in cui non riusciste a chiudere correttamente la domanda, siete pregati di segnalare il problema riscontrato all'indirizzo supportopstrategici@sviluppo.toscana.it.

D. Ciascun partner di progetto deve firmare la domanda?

R. Sì, ciascun Legale rappresentante dei partner, compresi gli Organismi di ricerca partner di progetto, deve firmare la domanda tramite smart card. La compilazione sul sistema è autoguidata.

Tutti i partner dovranno compilare i dati obbligatori della domanda prima della scadenza dell'Avviso per consentire al Capofila di chiudere la versione definitiva della domanda.

D. Una volta che tutti i partner hanno firmato la domanda, chi chiude definitivamente la domanda che il sistema genererà?

R. La documentazione generata dal sistema dovrà firmata digitalmente sul sistema tramite smart card **esclusivamente** dal Legale rappresentante della Società Capofila di progetto.

D. Le imprese richiedenti devono dotarsi di Posta Elettronica Certificata?

R. Per le comunicazioni afferenti la fase istruttoria e variante progetto ciascun beneficiario dovrà dotarsi di posta certificata da comunicare a Sviluppo Toscana. L'indirizzo di PEC dovrà essere inserito nella domanda.

La posta elettronica certificata non deve essere limitata all'invio esclusivo alle sole pubbliche amministrazioni, altrimenti non sarà ritenuta valida dal sistema.

Invitiamo pertanto a controllarlo al momento della creazione della PEC.

D. Dove deve essere apposta la marca da bollo?

R. La marca da bollo dovrà essere apposta dal Capofila sulla scheda "Anagrafica" stampata dal sistema.

D: Tutta la documentazione preparata in cartaceo, oltre essere spedita all'indirizzo riportato va allegata alla domanda on-line in forma di PDF?

R: In merito alla documentazione da uploadare, gli unici documenti che dovranno essere scaricati, compilati firmati e uploadati in formato pdf sul sistema si trovano nella "Sezione documenti da allegare alla domanda", la procedura è autoguidata.

D: Vorremmo sapere se, l'Università, in quanto organismo di ricerca, si è tenuta a presentare le dichiarazioni contenute nell'allegato C.

R: per gli OR si deve presentare

Allegato C4 - Dichiarazione sul consenso dei dati personali;

- Statuto o altri documenti attestanti il possesso dei seguenti requisiti richiesti dalla Disciplina Comunitaria per l'OR:

a) l'assenza di scopo di lucro, inteso come reinvestimento di tutti gli utili in attività di ricerca (risultante da Statuto);

b) lo svolgimento di attività di ricerca quale attività principale con relativa diffusione dei risultati,

c) l'accesso paritario e non preferenziale, da parte delle imprese in grado di esercitare un'influenza dominante, alle capacità di ricerca dell'ente medesimo e ai risultati prodotti.

- Sottoscrizione dell'allegato A1 - Dichiarazione di intenti alla costituzione di ATI

- Sottoscrizione dell'accordo sui diritti di proprietà intellettuale

- Gli OR devono inoltre compilare la parte di propria competenza negli allegati B1 (Scheda tecnica di progetto) e B2 (Quadro economico-finanziario).

Nel caso di OR-Università non è necessario allegare lo Statuto.

Tutti i documenti devono essere debitamente sottoscritti dai Legali rappresentanti delle imprese/organismi di ricerca o da soggetti procurati con potere di firma (attribuito dai Legali rappresentanti delle imprese/organismi di ricerca nell'Atto di procura che deve essere allegato alla domanda)

D: Volevo sapere dove sono reperibili gli allegati per la presentazione della manifestazione di interesse al bando sui progetti strategici in formato word/excel compilabili. Sia sul vostro sito che su quello della regione trovo solo i pdf.

R: secondo il dettato dell'articolo 15 dell'Avviso, la manifestazione di interesse deve essere redatta esclusivamente in modalità on-line sul sito Internet di Sviluppo Toscana <https://sviluppo.toscana.it/p.strategici> e dovrà essere trasmessa per via telematica dalle ore 9.00 del giorno 30 giugno 2010 alle ore 17.00 del 30 settembre 2010. Non sono di conseguenza disponibili allegati compilabili in formato word/excel.

D: Per le dichiarazioni e firme come si procede?

R: non è previsto l'upload di alcun documento off-line, ogni dichiarazione verrà sottoscritta in modalità online sulla piattaforma attraverso la firma digitale apposta tramite smart card del Legale rappresentante della Società proponente. Vi ricordiamo inoltre che il manuale è scaricabile dal sito di Sviluppo Toscana S.p.A. all'indirizzo <http://www.sviluppo.toscana.it/node/39> o all'indirizzo dedicato specificamente alla compilazione on-line <https://sviluppo.toscana.it/p.strategici> nella pagina iniziale che compare dopo avere immesso Nome Utente e Password.

D: Il tool da utilizzare per la sottomissione della domanda, attiva in sede di compilazione anche delle sezioni che riportano quanto contenuto nei Punti 12 e 13 del Bando (Tabelle di Sezione 5 del Bando) e che riteniamo siano invece destinate alle vs. attività valutative. Mi riferisco in particolare alle sezioni che contengono gli "Elementi per la valutazione del progetto - Parte 1 e Parte 2 (es. "Livello di chiarezza e dettaglio della proposta progettuale; Pertinenza e congruità delle spese in relazione ai risultati da raggiungere, ecc.).

R: La compilazione della domanda, come per il Bando Unico, prevede una sezione in cui l'impresa debba fornire per ciascun criterio di selezione elementi utili per la valutazione. In questo senso l'utilizzo della sezione è ad uso dei valutatori, ma è anche a vantaggio dell'impresa, che ha l'occasione di chiarire od evidenziare meglio la validità del progetto. Sul criterio S.3 è possibile per esempio sottolineare la presenza di tabulati, grafici o tabelle che sono eventualmente inseriti nel progetto per facilitarne la lettura e chiarirne i contenuti. Sul criterio S.5, per esempio, è possibile fornire chiarimenti su alcune voci di costo che potrebbero risultare incongrue. Non utilizzare le sezioni sui criteri, non è di per sé motivo di penalizzazione, ma può essere un rischio per l'impresa in termini di chiarezza e completezza della progettazione.

D: E' obbligatorio inserire anche l'indirizzo di posta certificata PEC prima della chiusura della domanda è possibile inserirlo in un secondo momento, in quanto ne siamo sprovvisti e dobbiamo richiedere la PEC?

R: E' obbligatorio inserire l'indirizzo PEC prima della chiusura in quanto una volta chiusa la domanda i dati non possono essere più modificati. Se non dovete fare in tempo ad acquisirla potrete comunque chiudere la domanda ma dovrete in ogni caso comunicarla in un secondo momento stante la funzionalità su sistema informatico di tutta la procedura dei contributi

PUBBLICAZIONI

D. E' possibile che alcuni risultati del progetto diano origine ad un brevetto e, di conseguenza, potrebbero essere oggetto di segreto industriale. Nella pubblicazione dei risultati è possibile indicare quali parti sono divulgabili e quali no?

R. Secondo il disposto dell'articolo 21 dell'Avviso, il soggetto beneficiario autorizza la Regione Toscana alla pubblicazione, anche per estratto, dei documenti, tra i quali sono compresi quelli relativi ai risultati della ricerca.

